

LXIII.

TORNATA DI VENERDÌ 20 MARZO 1936

ANNO XIV

124° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	2382	Disegni di legge (Approvazione):	
Commemorazione:		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
PRESIDENTE	2382	16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante	
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	2382	modificazioni al regolamento per il Corpo	
Disegni di legge (Annunzio di presenta-		degli agenti di pubblica sicurezza circa la	
zione)	2382	durata dei corsi per allievi guardie ed allievi	
Disegno di legge (Presentazione):		vice-brigadieri	2400
COBOLLI GIGLI: Conversione in legge del Regio		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380,		12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo	
recante storno di fondi sul mutuo di 270 mi-		alla sospensione della Scuola di comando per	
lioni per completamento di opere straordi-	2382	i tenenti di vascello	2401
narie in Palermo		Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII,	
Inversione dell'ordine del giorno:		n. 331, sullo stato giuridico della gente del-	
PRESIDENTE	2383	l'aria	2401
Disegno di legge (Seguito e fine della discus-		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
sione):		2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al con-	
Stato di previsione della spesa del Ministero		ferimento ai diplomi conseguiti presso la	
della guerra per l'esercizio finanziario dal		Scuola superiore fascista di economia do-	
1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV .	2383	mestica di Roma del pieno valore di abilita-	
BAISTROCCHI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	2383	zione per l'insegnamento di alcune discipline	
Disegni di legge (Discussione):		nelle Scuole e nei Corsi secondari di avvia-	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		mento professionale	2402
24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle		16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce	
imposte dirette — Conversione in legge del		il grado di Maresciallo d'Italia a Sua Eccel-	
Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV,		lenza il Generale di Corpo d'armata, coman-	
n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte		dante designato d'Armata, Emilio De Bono	2402
ad alcuni articoli del Regio decreto-legge		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpre-		23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che pro-	
tazioni e modificazioni alle leggi sulle impo-		roga a tutto il 1936 alcune disposizioni di	
ste dirette	2393	carattere transitorio relative al personale	
REDENTI	2393	militare della Regia aeronautica	2403
Conversione in legge del Regio decreto-legge		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è		27 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga	
stato approvato l'atto aggiuntivo 14 di-		a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel	
cembre 1935 per la trasformazione del si-		Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII,	
stema di trazione sulla ferrovia Circumetnea		n. 967, relative ai titoli minimi di studio	
concessa all'industria privata	2404	necessari per l'ammissione ai corsi di pilo-	
PIRRONE	2404	taggio aereo	2403
		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
		16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale	
		viene prorogato il termine di funzionamento	
		dei Provveditorati alle Opere pubbliche per	
		il Mezzogiorno e le Isole	2403
		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
		20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al	
		trattenimento in servizio per impieghi limi-	
		tati e condizionati di ufficiali in servizio per-	
		manente effettivo affetti da infermità tem-	
		poranee	2403

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto per i cambi con l'estero	2404
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>)	2405

La seduta comincia alle 15.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Bernocco, di giorni 1; Colombati, di 1; Cilento, di 1; Velo, di 1; Tullio, di 1; Donegani, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Bilucaglia, di giorni 3; Fancello, di 2; Manaresi, di 2; Donella, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Moro, di giorni 1; Ridolfi, di 3; Bruchi, di 1; Tallarico, di 2; Mazzucotelli, di 1; Carusi di 1.

(Sono concessi).

Commemorazione.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — Sua Eccellenza il Capo del Governo, i Ministri, i Deputati si alzano*). Camerati, un nuovo lutto ha colpito la nostra Assemblée. Si è spento, ieri in Roma l'onorevole camerata Antonio Leoni.

Nato nel 1877 a Ittiri, in provincia di Sassari, e percorsi brillantemente gli studi classici e legali, entrò nella magistratura, ove rimase un ventennio, raggiungendo i gradi più elevati. Fu uno dei primi magistrati che compresero la bellezza ed il vigore dell'idea fascista e per diffonderla lasciò volontariamente la carriera per attendere alla vita pubblica. Il nome di Antonio Leoni è legato a tutto il movimento di avanguardia e alla organizzazione fascista della Sardegna. Nel 1924 il mandamento natìo lo inviò al Consiglio provinciale di Sassari, ove, a capo di un piccolo manipolo di animosi fascisti, seppe imporsi e sbaragliare la codarda e imbelles maggioranza del vecchio regime. Nel 1923 ebbe la nomina di Segretario Federale di Sassari, di cui fu anche il primo Podestà fascista.

Appartenne ininterrottamente alla nostra Assemblée dal 1924 e per un quinquennio tenne in modo altamente lodevole la carica di Sottosegretario ai lavori pubblici. Ammirabile fu l'opera da lui svolta in occasione del terremoto del Vulture nel 1930.

Antonio Leoni era un lavoratore modesto, silenzioso e tenace; ai problemi della vita pubblica, soprattutto della natia Sardegna, si dedicò con passione portandovi il contributo apprezzato della sua vasta coltura giuridica e del suo ingegno vivace.

La Camera si inchina reverente dinanzi alla salma del Camerata scomparso, e invia alla vedova e ai figli i sensi del suo commosso rimpianto.

Parla il Duce.

MUSSOLINI, *Capo del Governo. Primo Ministro*. È con profonda tristezza che il Governo si associa alle commosse parole che in memoria del camerata Leoni sono state pronunciate dal Presidente della nostra Assemblée.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. S. E. il Capo del Governo ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 42 del regolamento, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (1137)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del Credito Mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico. (1138)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali). (1140)

L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244 riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere. (1133)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1134)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione. (1135)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. (1136)

Questi disegni di legge sono stati inviati alle Commissioni permanenti, secondo le rispettive competenze.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di

fondi sul mutuo di lire 270,000,000 per completamento di opere straordinarie in Palermo. (1139)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di procedere alla inversione dell'ordine del giorno, affinché prima di esaminare gli altri disegni di legge si prosegua la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministro della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la discussione dello stato di previsione del Ministero della guerra.

Ha chiesto di parlare l'on. Sottosegretario di Stato per la guerra. Ne ha facoltà.

BAISTROGCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra. (Vivissimi prolungati applausi)*. Onorevoli Camerati — È il terzo bilancio che l'Amministrazione dell'esercito — Ministro Benito Mussolini — presenta all'approvazione della Camera fascista.

Ognuno di questi bilanci — per quanto riguarda il suo contenuto tecnico — ha una caratteristica tutta speciale, pur essendo l'uno strettamente legato all'altro come causa ed effetto.

La relazione dell'anno XII conteneva un programma semplice concreto inteso a perfezionare (tempo previsto tre anni) la già salda nostra organizzazione militare per renderla sempre più aderente alle nuove esigenze belliche e — soprattutto — alla nuova politica dell'Italia fascista, al nuovo clima creato dal Regime.

Programma la cui esecuzione ebbe immediato inizio nonchè rapido e sicuro svolgimento.

La relazione di bilancio dello scorso anno XIII, mentre constatava che delle riforme progettate alcune erano già una realtà, altre in corso, assicurava che entro l'anno XIV tutto il programma esposto si sarebbe realizzato; concludeva così: « La Nazione può sicuramente contare sulla potenza e sull'ardimento dell'esercito dell'anno XIII ».

E difatti l'anno XIII vede immediatamente applicate — attraverso la più grande guerra coloniale che la Storia ricordi e contro un nemico valoroso e reso audace dall'appoggio materiale

e morale (*Applausi*) fornitogli dalla Società delle Nazioni (*Vivi applausi*) — la parte sostanziale delle riforme progettate, quelle che riguardano la dottrina, l'inquadramento, l'armamento e lo spirito offensivo.

La relazione dell'anno XIV — quella che discutiamo — ci consente di affermare che l'efficienza del nostro esercito è tale da potere con l'efficacissima collaborazione delle altre Forze Armate:

realizzare in pieno in Africa Orientale i nostri diritti di espansione e di vita, (*Bene!*)

e, contemporaneamente:

garantire le nostre frontiere contro chiunque osasse violarle.

Una guerra in atto — affermantesi su fronti sconfinatamente estesi, a distanza di 4000 a 8000 chilometri dalla Madre Patria — svolgentesi in una situazione politica che la Storia non vide mai — è la dimostrazione più chiara e palpitante di tale insopprimibile realtà.

Il camerata Negrotto di Cambiaso, nella sua chiara ed esauriente relazione, ha approfondito le caratteristiche del bilancio mettendo in giusto risalto tutto l'attivo dei provvedimenti adottati e in corso e, soprattutto, lo sforzo compiuto dall'Amministrazione della guerra e il grado di efficienza bellica raggiunto seguendo le direttive magistrali e precise segnate dal Capo. Ringrazio anche i camerati che sono intervenuti nella discussione, camerata Orsi, camerata Guglielmotti, i quali hanno messo in giusta luce quelle che sono state le caratteristiche del momento presente.

Posso anche aggiungere all'uno ed all'altro che i consigli che essi hanno dato, e che sono perfettamente nello spirito condivisi dall'Amministrazione della guerra, avranno immediatamente realizzazione. (*Vivissimi applausi*).

A me perciò non resta che richiamare — con rapida sintesi — le questioni più emergenti e di attualità.

Prima fra tutte: fondere attraverso una nuova dottrina eminentemente operativa le inderogabili esigenze tecniche e spirituali dell'esercito con quelle del Regime nato con la guerra e i cui capisaldi s'identificano con quelli dell'esercito:

— Patria, dovere, sacrificio;

— credere, obbedire, combattere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

La nuova dottrina decisamente orientata verso la guerra di movimento risponde alla nostra mentalità dinamica fascista, alle nostre esigenze politiche, militari, economiche.

Guerra breve, ma violenta e irruenta: se — per cause di forza maggiore — ciò non fosse possibile, popolo e esercito educati al sacrificio e alla resistenza — attraverso una preparazione del tempo di pace spiccatamente offensiva, guerriera — sapranno attendere per scattare appena possibile. (*Approvazioni*).

Alla guerra di movimento sono già indirizzati i Capi, dal più elevato al più modesto. Gli avvenimenti recentissimi dell'Africa Orientale lo confermano.

Tutta la regolamentazione tattica che ne afferma i principi, ne disciplina metodi e mezzi — può dirsi già penetrata nello spirito della massa, già assimilata e applicata con unità di indirizzo che promana dal centro.

A essa deve armonizzarsi la tenace volontà di Capi dal fisico e dalla mente giovane agile e ardita: spirito offensivo si identifica con spirito giovanile. Spirito che aleggia nel clima del Littorio dove l'esercito dell'anno XIV — agli ordini del Duce — *marchia, sicuro, al passo del Regime. (Approvazione).*

Caratteristica della nuova dottrina la personalità del Comandante, organizzatore, animatore, trascinatore di uomini, per *forza di carattere, cuore e sapere.*

La preparazione tecnica e spirituale dei quadri — dai più elevati ai più modesti — e delle truppe procede intensiva, dinamica ovunque, perfettamente intonata allo spirito della regolamentazione. Lo attestano:

il senso di disciplina delle nostre truppe, la loro perfetta tenuta, l'aspetto risoluto.

Nota saliente e altamente significativa nel campo dell'addestramento tecnico spirituale dell'anno XIII è l'impulso dato alle grandi esercitazioni estive effettuate nell'atto stesso in cui ben otto divisioni in pieno assetto di guerra salparono per l'Africa Orientale e ben altre erano in corso di allestimento.

A tali esercitazioni parteciparono oltre duecentomila uomini: quattro comandi di armata, sette di corpo d'armata, sedici divisioni di fanteria, di cui una motorizzata, quattro alpine, tre celeri, numerose truppe di corpo d'armata e servizi, circa 800 cannoni.

Lavoro di organizzazione intenso e complesso che si concluse a Ronzone con la grande rivista di ben 90 mila uomini passata dalla Maestà del Re e con il significativo discorso del Duce, pronunziato in presenza del Sovrano e di ben 85 ufficiali stranieri, a quella massa di armati.

Spettacolo indimenticabile la cui eco profonda è sempre viva in Italia e all'estero.

Sintomi della preparazione e dello slancio che pervade i reparti di ogni arma sono: le recentissime competizioni di Garmisch, dove i nostri baldi alpini hanno trionfato su ben 15 Stati, sollevando entusiasmo e ammirazione. (*Applausi*).

Le provvidenze che qui appresso indicheremo — adottate o in corso — tutte comprese nel piano organico dell'anno XII — poggiano sui cardini fondamentali sopraccennati.

Le scuole sono state e sono oggetto del più amorevole interessamento del Ministro. Su di esse vigila *personalmente* il Sottosegretario di Stato.

Fermo il principio che l'ufficiale dev'essere soprattutto un comandante — cioè un uomo di azione — le scuole — alleggerite nei vecchi programmi dottrinari e scolastici — sono specialmente indirizzate a coltivare nell'animo e nella mente dei giovani la forza di carattere, lo spirito d'iniziativa, la fede in sé stessi. Per vincere il nemico non basta sapere, occorre saper operare.

Le scuole sono oggi tutte inquadrare con ufficiali del più alto valore.

Sono comandanti provati e fascisti di fede sicura che — con l'*esempio* — educano i giovani alle virtù dell'audacia, al movimento, alla lotta, allo sprezzo del pericolo e, nel tempo stesso, a quell'indispensabile ponderatezza per valutare, affrontare e vincere le difficoltà del combattimento. Menti orientate alla rapida analisi, seguita da sintesi stringata, meditata, immediata: studio operativo, cioè concreto dei problemi tattici i quali sono tutti problemi pratici.

Le scuole militari di Napoli e Roma (ex collegi militari) cui si è aggiunta — per volontà del Duce — quella di Milano, sono ritornate alla loro caratteristica funzione di preparare i giovani alle *Accademie militari*.

Queste si sono trasformate con carattere più unitario inteso a specializzare fin dove necessario, cioè sopprimendo tutte quelle differenziazioni e privilegi di armi e di specialità tanto pregiudizievole per quello spirito di cameratismo che sul campo di battaglia si traduce in cooperazione sentita e applicata senza limitazioni di sorta.

La vecchia e solida Scuola di Guerra — per la quale dovranno passare tutti coloro che aspirano ad ascendere nei più alti gradi della gerarchia — anch'essa sta perfezionandosi per conferirle un'impronta eminentemente pratica e operativa.

Le Scuole allievi ufficiali e sottufficiali — oggi inserite nei gloriosi reggimenti della guerra — sono state nettamente indirizzate allo scopo che si prefiggono « formare comandanti di plotone e di squadra » scopo modesto ma *vitale* per l'esercito.

Soprattutto curata la parte pratica applicativa in relazione al compito di comando agli allievi affidato.

Tutti gli Istituti militari partecipano largamente e con passione ai campi estivi e invernali.

I risultati del nuovo indirizzo più conforme allo spirito ardente della giovinezza fascista sono tangibili.

La formazione di ufficiali di complemento all'altezza dei loro compiti rappresenta, onorevoli Camerati, una delle principali cure del Ministero della guerra, inquantochè l'esercito attinge da essi la massa dei suoi quadri inferiori.

Come nella grande guerra così in questa, gli ufficiali di complemento confermano, con il sacrificio del proprio sangue, il valore e lo spirito guerriero dell'Italia fascista. (*Vivissimi applausi*).

Ben 3000 domande per l'Africa Orientale di ufficiali di complemento attendono ancora la loro sorte.

Significative sono anche le disposizioni di legge con le quali Ministri, Sottosegretari, senatori, deputati e alti gerarchi dello Stato che non prestarono servizio militare — previo apposito corso di addestramento — sono investiti del grado di ufficiale dell'esercito.

Tutti, onorevoli Camerati, nel clima creato dal fascismo, ormai sentono che nessun onore eguaglia

quello di vestire la divisa dell'ufficiale italiano. (*Vivissimi prolungati applausi — Grida di: Viva l'Esercito! — S. E. il Capo dc' Governo, il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi generali applausi — Grida ripetute di: Duce! Duce! — Grandi acclamazioni — L'onorevole Presidente ordina il saluto al Duce.*)

La riforma del Corpo di Stato Maggiore — la più importante del Ministero Mussolini — oggetto di vive discussioni e di fervida collaborazione dei due rami del Parlamento — è nella fase applicativa.

Accolta con qualche preoccupazione e rassegnazione nostalgica da qualche sorpassato, con entusiasmo dai giovani ufficiali, consentirà al corpo — che dell'esercito è non solo il cervello pensante ma operante — di essere all'avanguardia dell'indirizzo rivoluzionario impresso dal Fascismo a tutti gli organi propulsori della vita nazionale.

Il grave problema dei quadri — che ha tanto preoccupato e interessato questa Camera — è nella sua fase risolutiva.

Le notevoli esigenze di carattere contingente e straordinarie — in dipendenza delle numerose unità mobilitate e ricostituite — hanno dimostrato, alla prova dei fatti, la consistenza pratica, lo spirito di previdenza e l'efficacia della legge d'avanzamento dapprima perfezionata e poi approvata da questa Camera il 7 giugno 1934.

Nessuna immissione tumultuaria, sia pure parziale, di nuove categorie di ufficiali; non promozioni a grossi blocchi e imponderate per risolvere situazioni provvisorie e qualche volta personali. Il Ministero — d'ordine del Duce — ha resistito a tutte le pressioni, opportunamente manovrando il blocco degli ufficiali del ruolo comando, rafforzato — come la legge consente — da volontari del ruolo mobilitazione e — soprattutto — dalla massa di ufficiali di complemento e richiamati dalle diverse posizioni di congedo nella proporzione di 1 effettivo, 3,8 in congedo.

In tale guisa noi abbiamo inquadrato in Africa Orientale alcune centinaia di migliaia di uomini fra nazionali e indigeni e siamo in condizione quando il Re comanda e il Duce ordina, di inquadrare altro esercito di 1.250.000 uomini in Patria, tutti addestrati e tutti pronti. (*Vivissimi prolungati applausi.*)

La chiamata degli iscritti alle ferme minori delle classi 1911, 1912, 1913, 1914, ha consentito l'addestramento di tutto il contingente delle quattro classi più giovani, cui presto si aggiungerà quella del 1915.

Abbiamo così realizzato preventivamente il provvedimento — che a giorni sarà presentato al vostro esame — della ferma unica con facoltà al Ministro di variarne la durata a seconda delle contingenze.

Viene così sanzionata l'eguaglianza di tutti gli italiani di fronte al diritto e al dovere di servire la Patria in armi. (*Vivissimi applausi.*)

La nuova organizzazione militare territoriale — ben differenziata da quella operativa — che così,

spogliata di funzioni statiche, resta più agile e più idonea al movimento — dal 1° luglio 1935 è in atto.

Ad essa sovrintende la nuova personalità del Sotto Capo di Stato Maggiore territoriale, che — in caso di mobilitazione — assume l'alta direzione della difesa antiaerea e costiera per quanto interessa l'esercito.

Questa duplice organizzazione — affatto nuova — semplifica la mobilitazione e assicura la continuità del funzionamento dei comandi territoriali e operativi.

La sistemazione delle frontiere sin dal tempo di pace, organizzate in settori armati e costantemente presidiate con truppe speciali e rinforzate da unità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale — è anch'essa, da qualche mese, un fatto compiuto.

Concetto predominante della nostra attuale organizzazione militare è quello che sgorga dalla nuova dottrina « sorprendere, non lasciarsi sorprendere, prevenire le iniziative e i colpi di mano dell'avversario, tanto perniciosi per il prosieguo delle operazioni ».

Chi osa vince. La vittoria è decisiva sol quando sfrutta il successo fino al limite di ogni umana possibilità. (*Applausi.*)

A questo scopo abbiamo creato unità alpine, celeri, motorizzate e autotrasportate in perfetta efficienza in qualsiasi stagione, pronte a scattare a ogni evenienza.

La nostra fanteria sta armandosi giusta gli impegni da me assunti lo scorso anno — in nome del mio Ministro — verso il Parlamento.

Bombe a mano potenti e sicure, mortai di assalto più o meno leggeri, mitragliatrici assai più potenti, carri d'assalto, cannoni anticarro sono in allestimento e già in corso di distribuzione con ritmo accelerato. La fanteria è fiera delle sue nuove armi che hanno avuto il battesimo del fuoco nelle vittoriose azioni di Neghelli e della grande battaglia del Tigris. (*Vivi applausi.*)

I reggimenti di cavalleria saranno tutti trasformati entro il mese in corso. L'arma rinvigorita con l'accresciuta potenza di fuoco e dell'urto saprà rinnovare le sue gloriose gesta, frutto del suo cosciente ardere.

Squadroni autotrasportati di Genova e Aosta hanno già scritto in Somalia pagine superbe di storia. (*Vivi applausi.*)

I bersaglieri anch'essi inizieranno presto la loro trasformazione motorizzandosi e meccanizzandosi.

La bicicletta non è più un mezzo rapido. Sol tanto così i piumati figli di Lamarmora potranno rapidamente e alle maggiori distanze far sentire la potenza del fuoco e del travolgente loro slancio tradizionale. (*Applausi.*)

Nuove artiglierie di piccolo e medio calibro in massima parte motorizzate, idonee a qualsiasi terreno e situazione, trattori da montagna a carreggiata minima, unità motomeccanizzate,

reparti chimici di speciale formazione, i più moderni materiali del genio da ponte e di collegamento sono tutti in allestimento, in studio e molti già in distribuzione, costituiscono il felice coronamento di un lavoro che procede rapido, organico, metodico.

Il celere spostamento di forti unità e di artiglierie motorizzate di piccolo e medio calibro dal fronte di Macallè a quello dello Scirè (un gruppo ha percorso 150 chilometri in un sol giorno) nonché la diuturna e complessa manovra di ingenti mezzi logistici con autotrasporti attestano l'enorme già conseguito sviluppo della motorizzazione nell'esercito nello spazio di soli nove mesi.

Il nuovo corpo automobilistico risponde anche esso a impellenti e inderogabili ragioni dello sviluppo che il motore va assumendo giorno per giorno.

L'aviazione per l'esercito per i suoi compiti esplorativi sarà — nell'anno in corso — fornita di apparecchi modernissimi.

Di che cosa sia capace la giovane instancabile e potente arma del cielo, con quanto spirito di sacrificio si prodighi per l'esercito ne abbiamo prove quotidiane in Africa Orientale, dove tutte le giornate di guerra sono state per l'aviazione *tutte operative*. (*Vivissimi prolungati applausi*). Essa si è palesata « occhio vigile e mezzo formidabile di lotta del combattente, incubo implacabile del nemico ».

La *Milizia*, organismo potente della Rivoluzione, si è affermata — a fianco dell'esercito — poderoso strumento bellico in questa guerra tipicamente popolare (*Vivissimi generali applausi — Grida di: Viva la Milizia! — Sua Eccellenza il Capo del Governo, il Presidente, i Ministri e i Deputati si alzano — Nuovi prolungati applausi*).

Caratteristica saliente — che s'impone all'ammirazione e all'orgoglio unanime della Nazione — è la perfetta fusione di spirito e intento suggellata dal sangue in comune versato da soldati e camicie nere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Sei divisioni camicie nere in formazione snella e rispondente al tipo di guerra cui sono chiamate, nonché altri gruppi di robusti battaglioni, rappresentano sul teatro d'operazione il contributo attivo formidabile che questa milizia volontaria ha fornito all'apparecchio militare dell'Italia fascista.

Una di queste divisioni, la XXIII marzo, agli ordini di un valoroso Principe di Casa Savoia (*Vivissimi applausi — Grida di: Viva Casa Savoia! — Sua Eccellenza il Capo del Governo, il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuove acclamazioni*), in camicia nera, ha piantato il tricolore sulla contrastata e ormai gloriosa Amba Aradam.

Altra divisione, la I febbraio, agli ordini dell'ex capo di stato maggiore della Milizia, generale Teruzzi (*Vivi applausi*), ha brillantemente partecipato nello Scirè alla vittoriosa e conclusiva azione della grande battaglia del Tigrai.

Camerati, la Milizia merita il vostro riconoscenza plauso. (*Vivi applausi*).

La *preparazione integrale e militare* del popolo italiano sancita dalla legge « pre post-militare » per opera del Ministero dell'educazione nazionale e dell'Ispettorato pre post-militare — in perfetta intesa coi Ministeri delle forze armate — va sempre più perfezionandosi — altra tappa formidabile verso la meta segnata dal Duce « Nazione guerriera totalitaria ». (*Approvazioni*).

L'esercito, infine, *collabora all'intenso sforzo della Nazione* per sottrarsi alla soggezione delle importazioni estere, specie nel campo dei quadrupedi, dei metalli, dei carburanti, del vestiario e calzature; presto anche l'avena, che l'esercito acquista tutta all'estero, essendo la produzione nazionale appena sufficiente ai bisogni civili, sarà totalmente sostituita da un mangime di nostra fabbricazione. (*Benissimo!*).

Camerati, tutta l'attività dell'esercito degli anni XIII e XIV, di cui vi ho fatto un rapido cenno, ha potuto svolgersi in pieno, senza alcun pregiudizio per la preparazione e per le operazioni in Africa Orientale.

Mentre si mobilitava un esercito così potente, perfettamente armato e — per ordine del Duce — largamente fornito nelle dotazioni e nei servizi, e lo si trasportava su teatri d'operazione tanto lontani dalla Madre Patria e tra di loro, qui in Paese:

si sono ricostituite tutte le unità partite; si reintegrano gradualmente e rapidamente armi, munizioni, materiali vari.

La precisa esecuzione di quest'ordine del Duce, di cui tutti hanno misurato l'immensa portata, ha imposto numerosi richiami di ufficiali e truppa, soprattutto di specialisti, nonché una intensa opera costruttiva e distributiva di materiali, quadrupedi e automezzi, munizioni, oggetti di vestiario e calzature, nonché una complessa organizzazione di industrie belliche.

Lavoro intenso, appassionato, che ha messo a dura prova il Ministero della guerra in tutti i suoi uffici, comandi, dirigenti di servizi e soprattutto lo Stato Maggiore dell'esercito.

Lavoro che — in perfetta intesa col Ministero delle colonie e con gli altri Ministeri militari, si è svolto con un senso di profonda comprensione delle molteplici e spesso discordanti esigenze di carattere militare, politico, economico.

Lavoro silenzioso, minuto, irto di difficoltà, gravido di responsabilità e per il quale s'impone esperienza, competenza, previdenza e fede.

Lavoro che ha sempre proceduto sereno e sicuro, perchè *dominato* dall'alta personalità del Duce e Ministro delle forze armate. (*Grida di: Duce! Duce!*) (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Camerati! L'esercito dell'anno XIV merita la gratitudine dell'intera Nazione: il suo vigore e il suo morale sono titoli di orgoglio per tutto il popolo italiano. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Pochi dati sono più che sufficienti a misurare il colossale sforzo compiuto dal febbraio 1935 al gennaio 1936.

L'esercito ha mobilitato un comando superiore in Africa Orientale con intendenza, un comando corpo spedizione con delegazione intendenza, un comando base principale e due basi secondarie, 5 comandi di corpo d'armata e — nei riguardi del personale, delle armi, munizioni e materiali vari — oltre 23 divisioni.

Il tutto ha importato l'invio e trasporto — per le esigenze in Africa Orientale — di una ingentissima forza inquadrata da parecchie migliaia di ufficiali e sottufficiali; 87.000 quadrupedi, oltre 13.000 automezzi. Per questo immane lavoro di trasporti marittimi e per il servizio inappuntabile che compiono le sue navi ospedale, la Regia marina merita la riconoscenza dell'esercito. (*Vivissimi applausi*).

Sono stati spediti un milione di tonnellate di materiali vari; sono stati impiegati oltre 7.600 treni con 55.000 vagoni e 450 piroscafi (viaggi).

E quando si pensa che — in questa guerra a 4000 e 8000 chilometri dalla Madre Patria — ogni divisione richiede uno sforzo triplo di quello previsto alle nostre frontiere, si può affermare che lo sforzo attuale per l'Africa Orientale supera quasi quello da noi fatto per la grande guerra.

Perciò chi profetizzava, fuori d'Italia, che tale sforzo avrebbe pregiudicato l'efficienza dell'esercito in Patria e sminuito prestigio e autorità dell'Italia in Europa, è rimasto deluso se *nemico*, può rasserenarsi se *amico*. (*Vivissimi applausi*).

L'esercito è saldo come prima, anzi rinvigorisce:

materialmente, inquantochè nel ricostituire armi e dotazioni, allestisce ciò che vi è di più moderno;

spiritualmente, perchè preparazione in Paese e operazioni in Africa Orientale, svoltesi l'una e le altre in condizioni difficili quali mai si videro in nessun paese e in nessuna guerra del mondo, hanno messo in valore tutte le virtù di nostra gente e soprattutto quelle guerriere. (*Vivi applausi*).

Capi, stati maggiori, gregari, hanno trovato in questa guerra una palestra superba per prepararsi ai futuri cimenti. (*Vive approvazioni*).

Le depredate sanzioni hanno fallito ai loro scopi, anzi si sono dimostrate benefiche, inquantochè, provocando un senso di serena, austera dignitosa reazione, strinsero vieppiù Monarchia, Regime, popolo e religione in un fascio compatto, formidabile. (*Vivissimi generali prolungati applausi* — *Grida ripetute di: Duce! Duce!* — *La Camera sorge in piedi e acclama a lungo entusiasticamente Sua Eccellenza il Capo del Governo*).

Di qui il fenomeno per cui la nostra guerra è assurta a un fervore entusiastico che nessuna guerra vide mai.

Combattuta con passione e valore dal popolo inquadrato nelle unità dell'esercito e delle camicie nere, può bene appellarsi la *guerra del Regime fascista*. (*Applausi*).

L'immane vittoria preparata dal Duce (*Grida: Duce! Duce! Duce!* — *Vivissimi applausi*) e conseguita da condottieri come De Bono, Gra-

ziani, Badoglio, non poteva mancare. (*Vivissimi applausi*).

Le battaglie del Giuba e del Tigrai sono vittorie di fronte alle quali ogni altra impresa coloniale impallidisce.

È l'esercito del *Re Vittorioso* — vendicatore di un triste passato (*Bene! Bravo!*) — che oggi consegna alla storia le nuove vittorie di questa Italia guerriera dal Duce forgiata. (*Vivissimi applausi*).

È l'esercito che, potenziato dal Regime, nello spirito e nelle armi, guarda alle frontiere sempre vigile e pronto per abbattere e vincere chiunque osasse attentare il nostro diritto di vivere e progredire. (*Benissimo!*).

Camerati! finisco con le parole del Duce: « I fatti parlano e più ancora parleranno ». (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi* — *L'Assemblea scatta in piedi al grido di: Viva il Duce!* — *Nuove vibranti acclamazioni* — *Alla manifestazione si associa anche il pubblico delle tribune*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura della discussione generale di questo disegno di legge. Domando se è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, pongo a partito la proposta di chiusura della discussione generale.

(*È approvata*).

Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi, lire 6,550,000.

Capitolo 2. Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi, lire 6,000,000.

Capitolo 3. Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione, lire 2,200,000.

Capitolo 4. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 62,200.

Capitolo 5. Indennità di missione e di trattamento per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore, lire 215,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato, lire 704,000.

Capitolo 7. Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, lire 72,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e recla-

mati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 9. Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie, lire 897,800.

Capitolo 10. Spese casuali, lire 105,000.

Capitolo 11. Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 13. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 275,000,000.

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2380 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 15. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*), lire 300,000.

Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali. — Capitolo 16. Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi, lire 424,000,000.

Capitolo 17. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali, lire 905,000.

Capitolo 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi, lire 33,366,000.

Capitolo 19. Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassolamento, lire 182,180,000.

Capitolo 20. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero, lire 400,000.

Capitolo 21. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero

— Retribuzione agli ufficiali delle categorie in congedo incaricati dei corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti, lire 65,910,000.

Capitolo 22. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari: sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito, lire 21,850,000.

Capitolo 23. Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi compresi i materiali di cucina — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari, lire 155,000,000.

Capitolo 24. Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza, lire 230,000,000.

Capitolo 25. Casermaggio e combustibili per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni, lire 37,000,000.

Capitolo 26. Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli infortunati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra, lire 14,930,000.

Capitolo 27. Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese

per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio, lire 18,500,000.

Capitolo 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggi in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi lire, 50,000,000.

Capitolo 29. Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali, lire 36,800,000.

Capitolo 30. Spese per il funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi, lire 8,245,000.

Capitolo 31. Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico, lire 1,850,000.

Capitolo 32. Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale, lire 3,290,000.

Capitolo 33. Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, lire 5,170,000.

Capitolo 34. Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie

prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, allestimento di cartucce per gli ordinari bisogni degli enti non appartenenti al Regio Esercito; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria, lire 104,540,000.

Capitolo 35. Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare, lire 27,500,000.

Capitolo 36. Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali edibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati — Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali — Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime, lire 52,000,000.

Capitolo 37. Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici, lire 58,000,000.

Capitolo 38. Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni, per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico, lire 3,470,000.

Capitolo 39. Servizio chimico militare — Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra — Acquisto di maschere antigas per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933, n. 284), lire 3,000,000.

Capitolo 40. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) —

Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*), lire 890,000.

Capitolo 41. Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari, lire 167,200.

Capitolo 42. Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi, lire 54,500,000.

Capitolo 43. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Contributo a comuni per l'accasernamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili — Rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito — Indennità ai funzionari degli Uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*), lire 13,500,000.

Capitolo 44. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti. (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 45. Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni, lire 1,200,000.

Capitolo 46. Tiro a segno nazionale — Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno; spese per gare; spese per ispezioni — Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; contributi a sodalizi, istituti ed altri enti di educazione fisica; spese per gare, per concorsi internazionali, per medaglie e premi, manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica, lire 2 milioni.

Capitolo 47. Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*), lire 470,000.

Capitolo 48. Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare, lire 965,000.

Capitolo 49. Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 50. Soccorsi giornalieri da concedersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ed in casi analoghi, lire 150,000.

Capitolo 51. Eventuali deficienze di Cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Spese per l'Arma dei carabinieri Reali. — Capitolo 52. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi, lire 28,930,000.

Capitolo 53. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma, lire 265,000,000.

Capitolo 54. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna, lire 13,500,000.

Capitolo 55. Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi, lire 19,560,000.

Capitolo 56. Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie per carabinieri, materiali del genio, lavori manutenzione fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri — Quota degli interessi sui fondi permanenti per vitto e vestiario, depositati presso le Casse postali di risparmio da devolvere alle Fondazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, lire 18,000,000.

Capitolo 57. Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali, lire 3,000,000.

Fondo a disposizione. — Capitolo 58. Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'Esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali, lire 30,000,000.

Spese diverse. — Capitolo 59. Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito, *per memoria*.

Capitolo 60. Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184), *per memoria*.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 61. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 820,000.

Capitolo 62. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047), lire 3,500,000.

Spese per l'Esercito. — Capitolo 63. Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative, *per memoria*.

Capitolo 64. Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative, *per memoria*.

Capitolo 65. Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera, lire 225,000.

Spese per costruzioni varie per usi militari. —

Capitolo 66. Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città, lire 27,746.88.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Partite che si compensano con l'entrata*. — Capitolo 67. Anticipazioni ai Corpi, Istituti e Stabilimenti militari per provvedere alle momentanee deficienze di Cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonché alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049), lire 20,000,000.

Anticipazioni varie. — Capitolo 68. Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), lire 1 milione 500,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 17,006,000.

Debito vitalizio, lire 275,550,000.

Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali, lire 1,615,948,200.

Spese per l'Arma dei carabinieri Reali, lire 347,990,000.

Fondo a disposizione, lire 30,000,000.

Spese diverse, *per memoria*.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 2,286,494,200.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 4,320,000.

Spese per l'esercito, lire 225,000.

Spese per costruzioni varie per usi militari, lire 27,746.88.

Spese diverse, nulla.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 4,572,746.88.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Partite che si compensano con l'entrata*, lire 20,000,000.

Anticipazioni varie, lire 1,500,000.

Estinzione di debiti, nulla.

Totale della categoria II. Movimento di capitali, lire 21,500,000.

Totale del titolo II. (Parte straordinaria), lire 26,072,746.88.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 2,312,566,946.88.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive. (Parte ordinaria e straordinaria), lire 2,291,066,946.88.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 21 milioni 500,000.

Totale, lire 2,312,566,946.88.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura degli elenchi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1936-37 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Capitolo 16. Ufficiali del Regio esercito, ecc. — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 19. Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo 20. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo 21. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo 22. Spese generali dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo 23. Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo 24. Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.

Capitolo 25. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo 26. Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo 27. Servizi di rimonta — acquisto di puledri, ecc.

Capitolo 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo 29. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo 30. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

Capitolo 32. Istituto geografico militare — Spese per costruzione, ecc.

Capitolo 33. Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc.

Capitolo 34. Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo 35. Servizi del Genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio: materie prime, ecc.

Capitolo 36. Servizi del Genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo 37. Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo 38. Servizio chimico militare — Spese per studi, ecc.

Capitolo 39. Servizio chimico militare — Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, ecc.

Capitolo 42. Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo 43. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo 51. Eventuali deficienze di Cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo 52. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 53. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, ecc. — Assegni fissi, ecc.

Capitolo 54. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo 55. Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo 56. Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo 57. Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

ELENCO N. 2.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1936-37 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1936, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Capitolo 23. Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Capitolo 24. Pane e viveri per le truppe. Acquisto di grano, ecc.

Capitolo 25. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Capitolo 26. Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Capitolo 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

Capitolo 34. Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Capitolo 35. Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo 36. Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo 37. Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo 55. Carabinieri Reali — Corredo, ecc.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, i quali implicano anche l'approvazione degli elenchi di cui è stata data testè lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1936-37 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1936 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(È approvato).

ART. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1936-37 è stabilito in duemilaottocento.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante lo esercizio 1936-37, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del Decreto ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito, per l'esercizio 1936-1937, in duemila cinquecento.

(È approvato).

ART. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37, sono sospese le assegnazioni straordinarie di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(S. E. il Capo del Governo lascia il suo seggio, salutato da una nuova imponente ovazione dell'Assemblea — L'onorevole Presidente ordina il Saluto al Duce).

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (*Stampati* nn. 863-A 1063-A).

Come è noto alla Camera, di questi due disegni di legge la Giunta del bilancio, d'accordo col Governo, ha fatto un disegno di legge solo che coordina le disposizioni contenute nei due disegni di legge presentati dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il relatore onorevole camerata Redenti. Ne ha facoltà.

REDENTI, *Relatore*. Onorevoli Camerati! È in discussione la proposta di conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 e 13 gennaio 1936, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile. Consentitemi qualche osservazione al riguardo, in rapporto anche alla relazione della Giunta del bilancio.

La nostra legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile risale al 1877; e, per quanto ad essa si siano venute ad aggiungere disposizioni di varie leggi successive, è comprensibile che modifiche ed aggiornamenti su molti punti siano apparsi necessari. A questo, ed a chiarire anche varie disposizioni di interpretazione controversa, ha inteso di provvedere il Ministro delle finanze col Regio decreto-legge 24 ottobre 1935. Dopo la pubblicazione di questo Regio decreto-legge sono state sottoposte all'onorevole Ministro, sia da parte di Associazioni sindacali che della Giunta del bilancio, varie osservazioni e proposte; e l'onorevole Ministro, riconoscendone la fondatezza, ne ha voluto tener conto nella emanazione del successivo Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, concernente modificazioni ed aggiunte a vari articoli del precedente provvedimento; del che la Giunta del bilancio gli è stata vivamente grata.

Questa materia, speciale e complessa, di imposte e tasse si presta forse più ad esame e discussione da parte della Giunta del bilancio o di com-

missioni speciali, anziché a pubblico dibattito avanti la Camera. Però, data l'importanza dei provvedimenti di cui ho detto, ritengo opportuni alcuni rilievi e commenti.

Va anzitutto rilevato come il Governo, mostrando ancora una volta il proprio interesse e le sue cure per le classi meno abbienti, ha ritenuto opportuno di elevare il minimo imponibile, agli effetti dell'imposta mobiliare, da lire 2000 a lire 4000; provvedimento di cui è bene rilevare la grande importanza politica e sociale, e che verrà attuato gradualmente, nel periodo dal 1936 al 1940.

Una disposizione che aveva destato notevoli preoccupazioni nelle classi dei professionisti, è quella dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, con cui si dispone la tassazione separata ed in aggiunta all'imposta mobiliare ordinaria, di quei redditi dei liberi professionisti che, per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo nel quale la professione è normalmente svolta, possano considerarsi distinti dal reddito normale; come incarichi giudiziali, curatele, liquidazioni, e simili. È stato rilevato all'onorevole Ministro che, nei concordati conclusi dai professionisti colla finanza, si è sempre tenuto conto anche di questi redditi collaterali, che hanno, di regola, come nel caso delle curatele dei fallimenti, un carattere di continuità, nel senso che si ripetono con un certo ritmo continuativo; che, d'altra parte, quando il tempo del professionista è occupato da questi incarichi speciali, non può essere dedicato ai lavori normali.

L'onorevole Ministro si è fatto carico di queste osservazioni, per le quali si è interessato anche particolarmente il Camerata Vecchini, ed ha assicurato che con opportune disposizioni agli uffici dipendenti verranno disciplinati e limitati i criteri di tassazione; come si consentirà la revisione sollecita di quei redditi imponibili che poterono essere accettati dai contribuenti nella ragionevole supposizione di comprendervi anche quei redditi che oggi verranno calcolati e tassati a parte.

Molti articoli del provvedimento riguardano le società per azioni.

Un'interessante disposizione è quella dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 ottobre, che estende la tassazione di conguaglio anche alle società ed enti tassabili in base a bilancio, abbinando questo sistema a quello della rotazione; la tassazione definitiva viene quindi operata in base al bilancio di competenza, con criterio rispondente a giustizia tributaria.

Norme assai importanti, disposte dal primo decreto, e modificate notevolmente dal secondo, riguardano il trattamento fiscale delle società commerciali tassabili in base a bilancio; con che si è precisata una materia che aveva dato luogo a continue contestazioni. L'articolo 15 riguarda le spese e passività detraibili. L'articolo 16 detta norme in materia di fusione od incorporazione di società. L'articolo 19 si riferisce alla tassazione delle riserve occulte, che debbono essere tassate

nell'anno in cui si sono formate; e che possono in seguito essere tassate solo se vengano in una qualsiasi forma distribuite agli azionisti. Infine l'articolo 20 riguarda la famosa questione degli accertamenti cosiddetti induttivi, risolvendola o meglio chiarendola secondo norme di giustizia tributaria. Si è confermato il concetto che il bilancio costituisce la base normale della tassazione; che gli uffici finanziari hanno diritto di tener conto anche di dati raccolti all'infuori delle scritture contabili e del bilancio, ma solo al fine di contestare l'attendibilità di determinate appostazioni del bilancio stesso. Unica eccezione, il caso di fondata presunzione di frode fiscale, cioè di alterazioni di registri, iscrizione di passività inesistenti, ed altro: in una parola, di veri reati; nel qual caso è ben comprensibile che il falso renda inattendibile il bilancio.

Una disposizione che merita pure rilievo, anche in relazione all'attuale momento, è quella dell'articolo 17, che tende ad impedire una possibile evasione fiscale; quando una società anonima od accomandita per azioni esplica la sua attività nel Regno per conto di società, ditte od associazioni estere mediante la vendita o collocamento di materie prime, manufatti o merci in genere, si verifica spesso il fatto che la ditta operante in Italia si sottrae al suo obbligo fiscale facendo scomparire gli utili attraverso una fatturazione, da parte della casa madre, delle merci a prezzo superiore a quello effettivo; in questo caso la finanza ha diritto di comprendere nel reddito tassabile anche i sovrapprezzi, i premi, le provvigioni, ecc., riconosciuti dalla ditta italiana alla casa madre.

L'articolo 26 del primo decreto estendeva non solo alle associazioni e società civili, ma anche ai proprietari dei beni urbani e rustici l'obbligo del pagamento dell'imposta dovuta dai loro prestatori d'opera; salvo naturalmente il diritto di rivalsa. Accettando le richieste della rappresentanza degli agricoltori, l'onorevole Ministro ha consentito ed eliminare, col secondo provvedimento, questa disposizione a loro carico.

Non è il caso che mi soffermi su altre norme.

Ritengo doveroso rilevare che anche questi provvedimenti rispondono a quei fini di moralizzazione e perequazione tributaria, cui si è sempre ispirato il Governo Fascista. Mi sia consentito però di esprimere ancora una volta la speranza che si provveda, nel modo più completo possibile, all'unificazione delle leggi fiscali, alcune delle quali, come quelle sulla tassa scambio, sono troppe e spesso non molto chiare.

Il cittadino italiano è lieto ed orgoglioso di dare allo Stato fascista tutto quanto è necessario pel miglior potenziamento del Paese all'interno ed all'estero. Ma la chiarezza anche delle leggi fiscali è quanto mai opportuna; ne scapiteranno gli avvocati; ma ne verrà vantaggio al contribuente ed alla finanza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Il Governo consente che si legga il testo proposto dalla Commissione?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì.
PRESIDENTE. Si dia lettura del testo proposto dalla Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte al precedente, nel testo che risulta dagli articoli che seguono:

ART. 1.

Il minimo imponibile fissato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie B, C-1 e C-2, nonché della categoria D che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:

a L. 2500	dal 1° gennaio 1937
a » 3000	dal 1° » 1938
a » 3500	dal 1° » 1939
a » 4000	dal 1° » 1940

La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato articolo 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

(È approvato).

ART. 2.

Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di » 400 » da » 2601 a » 2700
di » 300 » da » 2701 a » 2800
di » 200 » da » 2801 a » 2900
di » 100 » da » 2901 a » 3000

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di » 400 » da » 3101 a » 3200
di » 300 » da » 3201 a » 3300
di » 200 » da » 3301 a » 3400
di » 100 » da » 3401 a » 3500

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600
di » 400 » da » 3601 a » 3700
di » 300 » da » 3701 a » 3800
di » 200 » da » 3801 a » 3900
di » 100 » da » 3901 a » 4000

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1936

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100	
di » 400 » da » 4101 a » 4200	
di » 300 » da » 4201 a » 4300	
di » 200 » da » 4301 a » 4400	
di » 100 » da » 4401 a » 4500	

(È approvato).

ART. 3.

Tra i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 8 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali, comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'articolo 18, lettera e), del testo unico sopra citato.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 29 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, per il pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dello ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria D) tutti i

compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera personale, diversi dalle diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'articolo 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinché proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria D.

(È approvato).

ART. 7.

I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria C-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'Amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà, entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro

60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 8.

Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'ufficio delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sè, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente, per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata, dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 59 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

(È approvato).

ART. 10.

La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

(È approvato).

ART. 12.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109, e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

(È approvato).

ART. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B* conseguiti da provincie, comuni ed enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

(È approvato).

ART. 14.

Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria *B*, ogni qualvolta essi affluiscono in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del Tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria *B* le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

(È approvato).

ART. 15.

Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società aventi oggetto simile o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di

ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso, non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti.

(È approvato).

ART. 16.

Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

(È approvato).

ART. 17.

Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

(È approvato).

ART. 18.

A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 11 della presente legge.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la

società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'articolo 12 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

(È approvato).

ART. 19.

Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà di accertamento spetta alla Finanza, allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

(È approvato).

ART. 20.

Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli ele-

menti e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente.

(È approvato).

ART. 21.

La esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dal 1° comma dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

(È approvato).

ART. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'articolo 15 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società in accomandita semplice, o società in nome collettivo o di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'articolo 60 del testo unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito, sono estese a chiunque — enti, società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

(È approvato).

ART. 23.

Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonchè i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

(È approvato).

ART. 24.

Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

(È approvato)

ART. 25.

Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

(È approvato).

ART. 26.

A decorrere dal 1º gennaio 1936, le disposizioni del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonchè a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 27.

Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali — diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni — e società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1º gennaio 1936, in categoria *C-2* e tassati per ruolo con le norme stabilite nel Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

(È approvato).

ART. 28.

All'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1º gennaio 1937:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria *B* derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1º gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonchè ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo per il 1937 alla normale revisione del reddito di ricchezza mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria *B* così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

(È approvato).

ART. 29.

A partire dal 1º gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comunque costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento.

Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'articolo 12 della presente legge.

(È approvato).

ART. 30.

A partire dal 1º gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla coltura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonchè per i minimi imponibili.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

È del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia.

(È approvato).

ART. 31.

Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 32.

All'articolo 64 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti.

(È approvato).

ART. 33.

Tutti i datori di lavoro, che a' sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 e D sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1º gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

(È approvato).

ART. 34.

Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere alla Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'Ufficio, la Finanza può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

(È approvato).

ART. 35.

A tenore dell'ultimo comma dell'articolo 120 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte della Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

(È approvato).

ART. 36.

Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'articolo 63 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

(È approvato).

ART. 37.

Le disposizioni contenute nell'articolo 69 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935 Anno XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicu-

rezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri. (*Stampato* n. 1021-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, che reca modificazioni al Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della scuola di comando per i tenenti di vascello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della scuola di comando per i tenenti di vascello. (*Stampato* n. 1043-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, che sospende la scuola di comando per i tenenti di vascello ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria. (*Stampato* n. 1946-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1, lettera c) della legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, è sostituito dal seguente:

« c) il personale non navigante delle imprese di navigazione aerea e delle imprese esercenti aerodromi, nonchè quello dei campi scuola e di collaudo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 2 della legge anzidetta, sono soppresse le parole: « munita di autorizzazione al volo » e, nell'articolo 6, le parole « ed autorizzazione al volo ». Nell'istesso articolo 6 le parole « nell'albo delle matricole » sono sostituite con le altre « nell'albo, nelle matricole ».

(*È approvato*).

ART. 3.

I numeri 6 e 9 dell'articolo 8 della legge suindicata sono sostituiti coi seguenti:

- 6 primo radiotelegrafista o radiotelefonista;
- 9 secondo radiotelegrafista.

È inoltre aggiunto il seguente numero:

- 10 radiotelegrafista di 3^a classe.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 9 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« I requisiti per conseguire i gradi di cui all'articolo precedente sono:

1°) per comandante superiore: età non inferiore a 25 anni; brevetto di 3° grado per i piloti di velivolo e di 1^a classe per i piloti di dirigibile e relativa licenza; brevetto di ufficiale di rotta di 1^a classe e relativa licenza; aver compiuto almeno 250.000 chilometri di volo come pilota comandante su linea aerea regolare ed almeno un anno di servizio in tale qualità, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

2°) per comandante: età non inferiore a 23 anni, brevetto di 3° grado per piloti di velivolo e di 1^a classe per piloti di dirigibile e relativa licenza; brevetto di ufficiale di rotta e relativa licenza; aver compiuto almeno 120.000 chilometri di volo su una linea regolare come pilota, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

3°) per ufficiali di rotta di 1^a e 2^a classe: età 21 anni, brevetto di ufficiale di rotta di 1^a e rispettivamente di 2^a classe e relative licenze;

4°) per pilota: età 21 anni; brevetto di pilota di 3° grado per piloti di velivolo e di 2^a classe per piloti di dirigibile e relative licenze. Per il secondo pilota di velivolo è sufficiente il brevetto di 2° grado.

5°) per primo radiotelegrafista; età 21 anni brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di

1ª classe e relativa licenza; per radiotelefonista: età 21 anni, brevetto di radiotelefonista e relativa licenza;

6º) per primo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile e relativa licenza; aver compiuto 25.000 chilometri di volo su linea aerea regolare;

7º) per secondo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile e relativa licenza;

8º) per 2º radiotelegrafista: età 21 anni, brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di 2ª classe e relativa licenza;

9º) per radiotelegrafista di 3ª classe: età 21 anni, brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di 3ª classe e relativa licenza.

Il personale di cui sopra è cenno dovrà, inoltre, essere provvisto dei titoli di studio determinati dal regolamento ».

(È approvato).

ART. 5.

È soppresso il capoverso dell'articolo 11 della legge anzidetta.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 23 della legge anzidetta è sostituito dal seguente:

« La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile è la seguente:

- a) comandante superiore;
- b) comandante;
- c) ufficiale di rotta di 1ª classe;
- d) ufficiale di rotta di 2ª classe;
- e) pilota;
- f) primo radiotelegrafista o radiotelefonista;
- g) primo motorista;
- h) secondo motorista;
- i) secondo radiotelegrafista;
- l) radiotelegrafista di terza classe;
- m) avieri ».

(È approvato)

ART. 7.

Nell'articolo 27, infine, alle parole: « Legge nazionale dell'arruolamento » sono sostituite le altre « legge nazionale dell'arruolato ».

(È approvato).

ART. 8.

Non deve essere fornito del libretto personale di lavoro, prescritto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, il personale della gente dell'aria in quanto per esso vige l'obbligo di un particolare libretto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. (*Stampato* n. 1049-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario* legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il Generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo di Italia, a S. E. il Generale di Corpo d'armata, Comandante designato d'Armata, Emilio De Bono. (*Stampato* n. 1065-A).

(*Il Presidente, i Ministri e i Deputati si alzano — Vivissimi generali prolungati applausi*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a Sua Eccellenza il Generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica. (*Stampato* n. 1066-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo. (*Stampato* n. 1067-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole. (*Stampato* n. 1068-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale è stato prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee. (*Stampato* n. 1069-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione: del disegno di legge Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto per i cambi con l'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. (*Stampato* n. 1070-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circum-etnea concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circum-etnea concessa all'industria privata. (*Stampato* n. 1072-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pirrone. Ne ha facoltà.

PIRRONE. Onorevoli Camerati! Non è inopportuno che da questa tribuna venga sottolineata l'importanza del disegno di legge, sottoposto alla vostra approvazione.

La ferrovia Circum-Etnea, che pure in altri tempi era stata motivo di incremento e di progresso per le feraci regioni etnee che attraversa, da alcuni anni a questa parte era andata avviandosi verso una decadenza desolante, per cui si prospettava la possibilità di una sospensione d'esercizio.

Questo stato di cose era stato determinato non solo dalla crisi generale di questo ultimo periodo, non solo dallo sviluppo rapido e crescente dei nuovi mezzi automobilistici, ma soprattutto dal fatto che la ferrovia Circum-Etnea, dopo circa un quarantennio di esercizio, era rimasta ferma allo stato originario, e quindi non poteva più nell'anno XIV del Regime corrispondere alle mutate e nuove esigenze del traffico.

Il suo materiale d'armamento e specie quello rotabile non permettevano che velocità oggi addirittura irrisorie, ciò che è valso a farle perdere quasi del tutto il suo traffico, altra volta fiorente, e in merci e in viaggiatori.

Il Governo fascista, onde evitare la minacciata sospensione dell'esercizio, intervenne e con decreti successivi dal 1° luglio 1932 al 31 dicembre 1933 ebbe ad accordare alla società concessionaria dei sussidi di lire 50,000 al mese.

Ma ciò, se era segno tangibile dell'interessamento del Governo, non risolveva il problema, anzi, prolungandolo e prorogandolo, lo aggravava.

Io stesso nel dicembre 1934, in occasione della approvazione di uno dei decreti che concedevano detti sussidi, ebbi da questa tribuna ad esprimere tale voto e ad invocare dal Governo fascista una soluzione integrale del problema ponendolo duramente in questi termini: o rinnovare tutto, materiale e sistema, oppure era inutile prolungare la vita di un moribondo.

Oggi il Governo fascista, con quella vigile premura e con quella larga comprensione con cui guarda e affronta tutti i problemi della vita nazionale, ha con l'attuale disegno di legge avviato il problema alla soluzione integrale, con mezzi e sacrifici non indifferenti, ma giustificati.

La ferrovia Circum-Etnea non sarà più servita dalle vecchie, lumatiche motrici a vapore, ma avrà presto automotrici a combustione interna, che permetteranno un servizio rapido, celere e frequente, capace di riassorbire, in buona parte almeno, il traffico dei viaggiatori, con evidente vantaggio di quelle laboriose popolazioni.

Vorrei fare all'onorevole Ministro delle comunicazioni una raccomandazione e cioè...

PRESIDENTE. Lo dica pure alla Camera, perchè gli stenografi raccoglieranno le sue parole, e l'onorevole Ministro delle comunicazioni, se non è presente, avrà la bontà di leggere quello che è stato detto alla Camera.

PIRRONE. Vorrei, dunque, raccomandare che si vigili bene affinché la facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 2 alla Società, di

chiedere proroghe al termine di un anno per l'attuazione del programma previsto, non possa eventualmente costituire ragione di rinvii indefiniti.

Le popolazioni della regione etnea, tenaci nella fatica e nella fede, riconoscenti al Governo fascista e al Capo, che hanno voluto e attuato la soluzione di questo vitale e interessante problema, attendono che al più presto esso sia un fatto compiuto, perchè il loro lavoro sia più fecondo e più proficuo nell'interesse della produzione nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV: (988)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (863) Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (1063)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri. (1021)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della scuola di comando per i tenenti di vascello. (1043)

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria. (1046)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale: (1049)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a Sua Eccellenza il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono. (1065)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936-XIV alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica. (1066)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo. (1067)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditori alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole. (1068)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati e condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee. (1069)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto per i cambi con l'estero. (1070)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata. (1072)

È aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV; (988)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette: (863) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935,

n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette: (1063)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri: (1021)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della scuola di comando per i tenenti di vascello: (1043)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria: (1046)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomati conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. (1049)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono: (1065)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2372, che proroga a tutto il 1936-XIV, alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia Aeronautica: (1066)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo: (1067)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, col quale viene prorogato il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole. (1068)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattamento in servizio per impieghi limitati e condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee: (1069)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto per i cambi con l'estero: (1070)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla

ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata: (1072)

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	231
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascione — Asquini.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Begnotti — Belelli — Benni — Bergamaschi — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carretto — Casalini — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Grollalanza — Cupello.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicioni — Pera — Feroldi Antonisi — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Lojacono — Lualdi — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Magnini — Malusardi — Mancini — Mantovani — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Medici del Vascello — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Morselli.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasti — Pavoncelli — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Pupini.

Rabotti — Racheli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rispoli — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Sciarra — Serena — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Suvich.

Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Varzi — Vaselli — Verdi — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli — Ascenzi.

Baccarini — Bacci — Baragiola — Barenghi — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calveti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide. Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini — Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Scorza — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Bernoeco.

Cilento — Cocca — Colombati.

Donegani.

Motta.

Natoli.

Orlandi.

Tullio.

Velo.

Sono ammalati:

Bilucaglia.

Cucini.

Del Croix — Donella — Donzelli.

Fancello — Formenton — Foschini.
Gangitano.
Manaresi.
Olivetti.
Panunzio — Parodi — Pasini.
Rossi Ottorino.
Scotti.
Tarabini.
Ventrella — Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Arcidiacono.
Bonfatti — Bruchi.
Carusi — Ciardi.
Durini.
Gibertini.
Mazzucotelli — Mendini — Moro Aurelio.
Pellizzari — Peverelli.
Ridolfi — Rocca.
Suppiej.
Tallarico.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani la seduta si inizierà alle ore 15,30, e gli onorevoli camerati sono pregati di intervenire in divisa del Partito Nazionale Fascista.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. — Discussione dei disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1935-XIII, n. 1049, concernente la disciplina della costituzione e del funzionamento degli ammassi granari. (*Approvato dal Senato*). (904).

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero. (974).

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione. (1073).

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera Nazionale per i Combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra. (1076).

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. (1078).

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una Convenzione con la Società Adria in Monfalcone. (1080).

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante

modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi (1081).

8 — Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferenti provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute del predetto esercizio finanziario 1935-36. (1082).

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (1083).

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia. (1085).

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza. (1087).

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti. (1088).

II. — Discussione dei disegni di legge:

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (989).

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (990).

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (985).

La seduta termina alle 17.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI